CAMERA DEI DEPUTATI N. 2713

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato NARDONE

—

Istituzione in Benevento di una sezione distaccata della Corte di appello di Napoli e di una Corte di assise di appello

Presentata il 19 giugno 1995

ONOREVOLI COLLEGHI ! — È a tutti nota la situazione di grave crisi in cui versa la giustizia italiana. Una delle ragioni, e certo non l'ultima, di tale stato va ricercata nella antiquata organizzazione degli uffici e nella loro dislocazione sul territorio non sempre rispondente alle esigenze proprie di una moderna funzionalità degli uffici e delle esigenze degli utenti.

Sotto tali aspetti paradigmatica appare la situazione della Campania e del distretto della Corte di appello di Napoli. Qui la giustizia si dibatte in mille problemi ed in difficoltà strutturali, organizzative ed umane assolutamente unici pur se collocati in quel quadro di crisi generale appena accennati.

La conseguenza di tutto ciò è l'esasperante lentezza dei processi e l'accumulo di un arretrato di lavoro senza dubbio non degno di un paese civile. A ciò si aggiunga che ormai da più parti ed anche a livello istituzionale (confronta relazione Palombarini del CSM sulla organizzazione e sulla dislocazione degli uffici giudiziari) si chiede che gli uffici giudiziari delle più grandi città italiane abbiano dimensioni più contenute in considerazione del peso che questi uffici hanno sulla vita dei cittadini e della ingovernabilità non solo organizzativa che le attuali realtà degli uffici stessi determina.

In forza delle considerazioni rapidamente svolte viene presentata la presente proposta di legge con la quale si intende istituire in Benevento una sezione distaccata della Corte di appello di Napoli, come detto tra le più gravate d'Italia, nonché di una nuova Corte di assise di appello.

L'istituzione di tali nuovi uffici determinerà due conseguenze immediate, entrambe estremamente positive. Da una

parte infatti si otterrà un cospicuo alleggerimento del carico di lavoro degli uffici giudiziari napoletani, e conseguentemente una riduzione dei tempi processuali. Dall'altra si renderà alle popolazioni interessate un servizio pubblico assai meno gravoso di quello attuale.

La proposta, infine, accorpa negli uffici di cui si propone l'istituzione le circoscrizioni, oltre che del tribunale di Benevento, di quelli di Avellino, Ariano Irpino e Sant'Angelo dei Lombardi, con ciò determinando un invaso di utenza di dimensioni ottimali. Per tutte queste ragioni siamo certi che gli onorevoli colleghi vorranno dare la loro approvazione alla presente proposta di legge molto attesa dalle popolazioni interessate e dagli operatori del settore.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART 1.

1. E' istituita in Benevento una sezione distaccata della Corte di appello di Napoli, con giurisdizione sul territorio attualmente compreso nelle circoscrizioni dei tribunali di Benevento, Ariano Irpino, Avellino e Sant'Angelo dei Lombardi.

ART 2.

Il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è autorizzato a determinare il personale necessario al funzionamento della sezione di cui all'articolo 1, rivedendo le piante organiche di altri uffici.

ART 3.

È istituita in Benevento una Corte di assise di appello nella cui circoscrizione sono comprese le corti di assise di Benevento, Ariano Irpino, Avellino e Sant'Angelo di Lombardi.

ART 4.

1. Il Governo è autorizzato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a stabilire la data di inizio del funzionamento della sezione distaccata di Corte di appello di cui all'articolo 1, nonchè della Corte di assise di appello di cui all'articolo 3.

ART 5.

1. Alla data di inizio del funzionamento degli uffici giudiziari istituiti con la pre-

sente legge, gli affari civili e penali pendenti d'innanzi alla Corte d'appello di Napoli ed appartenenti per ragioni di competenza per territorio alla giurisdizione della sezione distaccata di Corte di appello di Benevento ovvero della Corte di assise di appello di Benevento, sono devoluti d'ufficio alla cognizione dell'anzidetta sezione distaccata e dell'anzidetta Corte di assise di appello.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, non si applicano alle cause civili rimesse al collegio ai sensi dell'articolo 352 del codice di procedura civile, ai procedimenti penali nei quali è stato notificato il decreto di citazione a tutte le parti, nonchè agli affari di volontaria giurisdizione già in corso alla data di inizio del funzionamento dei nuovi uffici, giudiziari stabilita ai sensi dell'articolo 4.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-2713
Lire 500